



CITTA' DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle richieste di ammissione alla misura regionale

REIS (Reddito di Inclusione Sociale)

ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016

Annualità 2022

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione alla misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle modalità di attuazione definite nelle Linee Guida 2021-2023 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11 agosto 2021 e delle Linee di indirizzo approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 24/11/2021.

Art. 1

Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di Carbonia, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 per l'annualità 2022, nel rispetto delle Linee Guida 2021-2023 approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11 agosto 2021 e delle Linee di indirizzo approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 24/11/2021.

La misura, finalizzata al contrasto della povertà e all'esclusione sociale, prevede l'erogazione di un contributo economico, o di un suo equivalente, condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva finalizzato al superamento della condizione di povertà e definito nel processo di presa in carico del nucleo familiare.

Art. 2

Requisiti per l'accesso al beneficio

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che, all'atto della presentazione della richiesta, risultino in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a) Incompatibilità con Reddito di cittadinanza e altre misure

1) Non titolarità di Reddito di Cittadinanza (RDC) di importo mensile superiore a € 100 o Reddito di Emergenza (REM): non possono accedere al REIS i nuclei familiari che percepiscono il RDC di importo mensile superiore a € 100 o il REM o che siano stati ammessi a fruire della misura.

Solamente per i nuclei familiari beneficiari di RDC in cui siano presenti minori, la soglia per accedere al REIS è incrementata di € 100 per ogni minore (come meglio esemplificato al punto 2 delle Linee Guida regionali). Il limite d'accesso per i nuclei composti da 4 o più minori, è determinato in € 455 (corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS).

Non possono accedere al REIS anche i nuclei familiari che, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC, non abbiano presentato richiesta per il riconoscimento del RDC.

b) Requisiti anagrafici

1) **residenza nel Comune di Carbonia**

2) **residenza in Sardegna da almeno 24 mesi.** Il requisito sussiste anche se posseduto da un solo componente del nucleo familiare. Per gli emigrati di ritorno, ossia per i cittadini e per i loro nuclei familiari che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, abbiano fatto rientro in Sardegna, non è richiesto il possesso della residenza protratta per ventiquattro mesi.

c) Requisiti economici e patrimoniali

1) Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore** a € 12.000;

2) un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 40.000;

3) un valore del **patrimonio mobiliare** come definito ai fini ISEE (al lordo delle detrazioni previste), non superiore a € 8.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza, così come definita ai fini ISEE (vedasi Dichiarazione Sostitutiva Unica - Tabella "Classificazione della disabilità").

4) Mancato possesso di (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità):

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1 del D.Lgs. 171/2005).

Esclusivamente per i nuclei familiari in possesso di un **ISEE ordinario** compreso tra € 9.360 e € 12.000:

6) valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Il valore ISR non verrà preso in considerazione nell'ipotesi in cui il nucleo familiare possieda un ISEE corrente.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Art. 3

Misura del beneficio

Il beneficio verrà riconosciuto per 6 mesi, eventualmente rinnovabili, in funzione della disponibilità di

risorse residue a disposizione e, in ogni caso, previa riapertura della procedura e dell'accertamento dei requisiti di accesso, secondo modalità che verranno definite con successivo Avviso Pubblico.

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle Linee Guida regionali e indicati al successivo art. 6, l'erogazione del beneficio è condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva che, di norma, deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, così come meglio specificato nel successivo art. 5.

L'importo è definito sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Priorità 1 → ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

Priorità 2 → ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3 → ISEE da € 6.000,01 a € 9.359,99

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4 → ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti beneficiario di RDC con importi inferiori a € 100 mensili, il contributo economico spettante verrà calcolato ad integrazione del beneficio RDC, fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE del nucleo familiare. La quota spettante a ciascun beneficiario verrà determinata in funzione dell'importo RDC di cui il nucleo risulta titolare all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione al presente Avviso e non potrà prevedere variazioni in aumento nell'ipotesi in cui l'importo della misura nazionale subisca riduzioni. L'erogazione del contributo verrà sospesa nell'ipotesi in cui il nucleo familiare diventi beneficiario del RDC per un importo mensile superiore alla soglia massima stabilita per l'accesso alla presente misura durante il

periodo di fruizione della misura regionale. La sospensione verrà disposta altresì nell'ipotesi in cui le variazioni intervenute nell'importo mensile RDC determinino il superamento della soglia massima prevista per l'accesso alla misura regionale.

Art. 4

Criteri per l'accesso al beneficio e priorità di assegnazione

La graduatoria degli aventi diritto alla misura verrà stilata sulla base di una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, a seguire, sulla base di una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare, così come di seguito specificato:

Priorità 1 → ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

Priorità 2 → ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Priorità 3 → ISEE da € 6.000,01 a € 9.359,99

Priorità 4 → ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

All'interno di ogni priorità ISEE suindicata, le sub-priorità sono le seguenti:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

La graduatoria degli aventi diritto sarà elaborata nel rispetto delle priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna sub priorità, in base al criterio del valore ISEE crescente e, a seguire, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune, così come stabilito dalla Giunta Comunale con la D.G.C. n° 172 del 24/11/2021

Qualora, all'atto della redazione della graduatoria degli aventi diritto, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di RDC spettante al nucleo beneficiario oppure dell'esito della richiesta di ammissione al RDC presentata, il richiedente verrà comunque inserito in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.

Art. 5

Progetti personalizzati di inclusione attiva

Il REIS, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/2016, "*consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica*".

Il progetto di inclusione attiva è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Riguarda, pertanto, l'intero nucleo familiare e deve prevedere specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni che investono le diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa, le reti familiari, di prossimità e sociali.

La concessione del sussidio economico riconosciuto al nucleo familiare potrà avvenire solo contestualmente all'avvio del progetto di inclusione attiva, fatta salva la possibilità per l'Ente, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti. La durata dei Progetti di inclusione potrà anche non corrispondere necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata una somma pari, nella misura massima, a € 3.000.

Le modalità di individuazione dei nuclei familiari aventi diritto e la tipologia degli interventi di sostegno eventualmente attivabili per ciascuno di essi per la parte attiva della misura, verrà definita con successivo atto deliberativo dalla Giunta Comunale, sulla base delle risultanze della valutazione professionale dei nuclei beneficiari ammessi alla misura, dell'analisi del numero di domande pervenute e, in particolare, della valutazione multidimensionale dei nuclei familiari beneficiari.

Ai nuclei familiari beneficiari della misura R.E.I.S. in cui siano presenti minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni) verrà in ogni caso erogato, a conclusione dell'anno scolastico 2022/2023, un premio monetario di € 150,00 (c.d. "Premio Scuola") per ciascun minore che abbia conseguito la seguente

valutazione finale:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il "Premio Scuola" verrà erogato a seguito di presentazione da parte del titolare della misura di sostegno R.E.I.S., di autocertificazione attestante il conseguimento da parte dei minori della valutazione di cui sopra. L'autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, utilizzando il facsimile di dichiarazione allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato B), a conclusione dell'anno scolastico e, comunque, **entro e non oltre il 15 Luglio 2023**, pena la perdita del beneficio. Il contributo a tantum corrisposto al nucleo familiare a titolo di "Premio Scuola" ricade nella quota del 20% destinata alla parte attiva della misura e, laddove riconosciuto, non è aggiuntivo ma ricompreso nella quota che potrà complessivamente essere destinata al nucleo familiare per il progetto di inclusione attiva.

Art. 6

Eccezioni al vincolo della partecipazione ai progetti personalizzati

Per le seguenti tipologie di beneficiari, così come espressamente stabilito dall'art. 5 delle Linee Guida RAS, l'erogazione del REIS non è vincolata alla partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- 1) famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- 2) famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 20/1997 per le quali, in raccordo con i competenti servizi sanitari, potrebbe essere comunque valutata l'opportunità del loro coinvolgimento nei progetti;
- 3) famiglie in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, così come valutato dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 7

Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alla data del **30 Settembre 2022**.

La domanda e la documentazione allegata, **in formato PDF**, dovrà essere consegnata mediante:

- **TRASMISSIONE VIA MAIL** all'indirizzo comcarbonia@comune.carbonia.ca.it avendo cura di allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
- **TRASMISSIONE VIA PEC** all'indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org da una casella PEC intestata al richiedente.

Compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e, comunque, in via residuale, è ammessa la **CONSEGNA A MANO** all'Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Martedì dalle 16.00 alle 17.00.

Il modulo di domanda (Allegato A), composto da n° **4 (quattro)** pagine, è disponibile per il download, in formato PDF ed in formato editabile, sul sito internet del Comune di Carbonia (www.comune.carbonia.su.it), come specificato al successivo art. 12.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non debitamente compilati in ogni loro parte o non firmati, determina l'esclusione dal procedimento.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac simile)
- 2) Copia di documento d'identità in corso di validità del richiedente
- 3) Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale (art. 41 del D.Lgs. 286/98)

E' richiesta, non a pena di esclusione, la presentazione da parte del richiedente della Certificazione ISEE in corso di validità. Nell'ipotesi in cui il richiedente non provveda, sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali acquisire la Certificazione dalla Banca Dati INPS.

I cittadini esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva provvederanno a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 a seguito di ammissione alla misura, nei tempi e modi che verranno indicati dal Servizio Sociale Professionale, laddove la stessa non risulti già in possesso del Servizio Sociale agli atti del procedimento indicato nell'istanza di partecipazione al presente avviso pubblico.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento e le assistenti sociali ai recapiti (mail/telefonici) indicati nella sezione "Uffici Comunali" del sito dell'Ente.

Art. 8

Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del R.E.I.S. per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del R.E.I.S. hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del R.E.I.S. diventi beneficiario del RDC durante il periodo di fruizione della misura regionale, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire all'Ufficio Servizi Sociali di disporre la sospensione del contributo REIS. Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare le eventuali variazioni intervenute nell'importo della misura nazionale nell'ipotesi in cui le stesse determinino il superamento della soglia massima prevista per l'accesso alla misura regionale.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC), i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Ai beneficiari è fatto divieto di utilizzare il contributo per l'acquisto di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Limitatamente ai beneficiari titolari di RDC, lo stesso dovrà altresì obbligatoriamente essere destinato a sostenere una o più delle spese sociali e assistenziali definite dai codici A1.05 a A1.23 all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 Dicembre 2014 n° 2016 a cui si fa espresso rinvio (vedasi Linee Guida RAS pag. 7). Il beneficiario del REIS, al fine di attestare il corretto utilizzo del contributo, è tenuto a trasmettere al Comune di Carbonia la documentazione comprovante la spesa sostenuta (scontrini, fatture, ricevute o altro documento utile). La documentazione suddetta dovrà essere trasmessa con cadenza bimestrale provvedendo all'invio della stessa ,esclusivamente a mezzo mail o PEC (agli indirizzi indicati all'art. 7) avendo cura di indicare l'oggetto "Documentazione contributo R.E.I.S.". La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l'interruzione dell'erogazione del beneficio per le quote residuali e il recupero di quanto già erogato.

Art. 9

Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Carbonia (www.comune.carbonia.su.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'importo complessivamente riconosciuto.

Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10

Cause di esclusione e revoca

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000

- che presentino moduli incompleti, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte e, per i moduli cartacei, non debitamente firmati;
- che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge su richiamate
- che rifiutino di partecipare ai progetti di inclusione attiva
- che pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al RDC non provvedano a presentare istanza di concessione entro il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico;

I beneficiari incorreranno nella **revoca** immediata del beneficio nel caso in cui:

- interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di Inclusione attiva
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi definito nel Progetto
- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dal presente Avviso
- non provvedano a trasmettere entro il termine stabilito la documentazione comprovante il corretto utilizzo del contributo, così come indicato all'art. 8.

Art. 11

Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 12

Pubblicità

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune nelle sezioni di seguito indicate:

- Amministrazione Trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Criteri e modalità
- Servizi → Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Art. 13

Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, così come specificato all'art. 12. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 14

Attività di controllo

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15

Termine del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di ulteriori giorni 30 (giorni) in funzione dell'elevato numero di domande di partecipazione pervenute all'Ente.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Dott.ssa Francesca Pittau.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

**Il Dirigente del IV Settore F.F.
Dott.ssa Maria Cristina Pillola**